

Prot. n. 335/06

Roma, 9 novembre 2006

A tutti i Lavoratori del Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali

A tutti i Dirigenti Sindacali  
UNSA-SNABCA-CONF.SAL

LORO SEDI

## COMUNICATO N. 24

### **DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262** **DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA.** **NORME D'INTERESSE PER I BENI CULTURALI**

#### **A QUANDO LA LEGGE DI CONVERSIONE?**

#### **Testo dell'Atto Senato n. 1132**

Crediamo sia utile trasmettere integralmente i commi del testo Atto Senato n. 1132, che è **il testo della legge di conversione del decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262**, approvato in data 27 ottobre attraverso il voto di fiducia dalla Camera dei Deputati.

#### **Si riportano soltanto i commi che riguardano direttamente il nostro Ministero.**

Si riportano **anche i commi concernenti i contratti dei Dirigenti** per farvi rilevare l'assurdo di una disposizione la quale stabilisce che gli incarichi , conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. In buona sostanza la norma stabilisce che gli incarichi conferiti a soggetti estranei alla nostra amministrazione, qualora non confermati, producono comunque i benefici economici ai soggetti che li hanno sottoscritti. Pertanto, se ha sottoscritto ad esempio un contratto la cui scadenza è fissata al 2009, il contratto potrebbe non essere confermato ma il soggetto in questione ha diritto a percepire la retribuzione sino al 2009. A voi le conclusioni.....

Cordialità,

**LA SEGRETERIA NAZIONALE**

# ATTO SENATO 1132

**Si riportano soltanto i commi che riguardano direttamente il nostro Ministero**  
ed i commi riferiti ai contratti dei Dirigenti per farvi rilevare l'assurdo di una

Gli articoli del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, che interessano il nostro Ministero ed i Beni Culturali, sono:

**art. 15** - Organizzazione del ministero per i Beni e le attività culturali

**art. 16** - Misure urgenti per fronteggiare indifferibili esigenze di personale dirigenziale nel ministero per i Beni e le attività culturali

**art. 17** - Arcus Spa

**art. 32** - Riproduzione di articoli di riviste o giornali

**art. 41** - Incarichi dirigenziali

Tali articoli, nel testo dell'Atto Senato oltre ad essere stati mantenuti, modificati od integrati, **sono stati commutati (provvisoriamente) nei seguenti commi:**

**commi da 94 a 99** - art. 15

**commi da 100 a 101** - art. 16

**commi da 102 a 103** - art. 17

**commi da 132 a 134** - art. 32

**commi da 159 a 162** - art. 41

**Atto Camera 1750 -Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 - Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.** (*Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006*)

*Testo approvato dalla Camera dei Deputati il 27 ottobre*

## Atto SENATO 1132

### Articolo 1.

*(Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonché potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria).*

**1.** [ *Omissis* ] ...

.....

**94.** Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attività culturali, l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 54. - (*Ordinamento*). - 1. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4.».

**95.** L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 94, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.

**96.** Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «dal Capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «dal Segretario generale del Ministero»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «del Dipartimento per i Beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero»;

c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «sentito il capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Segretario generale del Ministero».

**97.** All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le parole: «3 anni» sono sostituite dalle seguenti: «6 anni».

**98.** All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 19-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa»;

b) al comma 19-*quater*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive»;

c) al comma 19-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo».

**99.** Le modalità di attuazione dei commi da 94 a 98 devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurarsi anche mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni interessate.

*[ art. 16 - Misure urgenti per fronteggiare indifferibili esigenze di personale dirigenziale nel ministero per i Beni e le attività culturali ]*

**100.** Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema museale statale ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un contingente di quaranta unità nella qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso pubblico per titoli ed esami.

**101.** Per le finalità di cui al comma 100 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

*[ art. 17 - Arcus Spa ]*

**102.** Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

**103.** La localizzazione degli interventi di Arcus s.p.a., nonché il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con modalità che saranno definite con decreto interministeriale. È affidata ad Arcus s.p.a. la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante. Al fine di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

*[ art. 32 - Riproduzione di articoli di riviste o giornali ]*

**132.** In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di euro 2,2 milioni di euro per il 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti. All'articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «, al quale non è dovuta alcuna remunerazione» sono soppresse.

**133.** All'onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per l'anno 2006, 2,2 milioni di euro per il 2007 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede quanto a euro 250.000 per l'anno 2006, euro 1,2 milioni per l'anno 2007 ed euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2008 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e quanto a euro 1 milione per

l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno 2007 la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

**134.** Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*[ art. 41 - Incarichi dirigenziali ]*

**159.** All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3», sono aggiunte le seguenti: «, al comma 5-*bis*, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,».

**160.** Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.

**161.** In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai commi 159 e 160, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. L'eventuale maggiore spesa derivante dal presente comma è compensata riducendo automaticamente le disponibilità del fondo di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile, ove necessario, un numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario. In ogni caso deve essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere.

**162.** Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato. In via transitoria, le nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

A cura UNSA-Beni Culturali